

# CASA DI RICOVERO "MUZAN"

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 287 DEL 22.12.2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2020

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente [www.muzan.it](http://www.muzan.it) in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 23 DIC 2020



**Il Segretario Direttore**  
(dott.ssa Annalisa Bergozza)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Annalisa Bergozza", written over a horizontal line.

### **Casa di Ricovero "Muzan"**

Via Barbè, 39 – 36034 MALO (VI) – Tel e Fax 0445/580477  
Codice Fiscale 83001130240 – P.IVA 005996802456

## IL SEGRETARIO – DIRETTORE

Premesso quanto segue:

- 1) il D.lgs n. 165/2001 stabilisce che tutte le amministrazioni sono tenute alla costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- 2) la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale e pertanto è sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- 3) le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- 4) il 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, che con l'art. 67, cui si rinvia, ha modificato radicalmente la disciplina relativa alla gestione del fondo per le risorse decentrate;
- 5) l'art. 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- 6) il medesimo art. 67 al comma 7 conferma esplicitamente che la quantificazione del fondo risorse decentrate deve avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2, citato;
- 7) il trattamento accessorio consolidato nell'anno 2016 costituisce quindi il limite massimo di riferimento per la costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2020 e tale limite, come precisato ripetutamente dalla Corte dei Conti (da ultimo vedi sezione regionale di controllo per la Puglia deliberazione n. 27/2019/PAR: *"occorre ribadire che il limite introdotto dall'art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale (di comparto, titolare di posizione organizzativa, dirigente, segretari comunali e provinciali)*, deve essere considerato nella sua globalità costituita da:
  - fondo risorse decentrate per il personale del comparto Funzioni locali;
  - fondo risorse decentrate per il personale di livello dirigenziale;
  - risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
  - fondo per il lavoro straordinario;
- 8) al fine della verifica del rispetto del limite di riferimento fissato nel valore complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2016 è stato predisposto il prospetto allegato sub A;

Rilevato pertanto che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 e che lo stesso deve essere quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21 dicembre 2020 con la quale sono state fornite le direttive per la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020;

Preso atto che, con la medesima deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 citata, è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 31, comma 3, CCNL 22.1.2004, ora trasfusa nell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, e pertanto vengono stanziati:

- ai sensi dell'art. 15, comma 2, CCNL 1° aprile 1999, ora art. 67, comma 3, lettera h, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% su base annua del monte salari anno 1997, esclusa la quota riferita alla dirigenza, per un importo pari ad Euro 9.779,42;
- ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999, ora art. 67, comma 5, lettera b, le somme necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance e nel limite consentito dal valore complessivo delle risorse decentrate dell'anno 2016;

Dato atto che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2020, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs n.165/2001;